

e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 628 del 16/11/2023

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA URGENZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117/2017 PER LE POSTAZIONI TERRITORIALI DI MESORACA E DI CIRO' MARINA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

Il **Commissario Straordinario** Dott. Antonio Brambilla, nominato con DCA n. 261 del 10.10.2023, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA URGENZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117/2017 PER LE POSTAZIONI DI EMERGENZA TERRITORIALE DI MESORACA E DI CIRO' MARINA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico – procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

DIOGUARDI PATRIZIA

Premesso che questa Azienda intende potenziare la risposta di assistenza sanitaria sul territorio di competenza garantendo il primo soccorso anche in località penalizzate dalle condizioni di viabilità o dalla distanza dal Presidio ospedaliero di Crotone;

Preso atto della dotazione di mezzi e di personale, insufficiente ad assicurare il trasporto sanitario dei pazienti in emergenza - urgenza ed i trasporti secondari, programmati o urgenti, atteso che, in assenza di un sottosistema di trasporti inter-ospedalieri regionali o extraregionali, questi sono effettuati dal SUEM 118;

Preso, altresì, **atto** che l'acquisto di nuove ambulanze è previsto nel Piano degli interventi dell'Azienda a valere sul POR Calabria 2014-2020, approvato

con Deliberazione del Commissario straordinario n.522 del 15/09/2023, ma che i mezzi saranno disponibili a partire dal prossimo anno;

Richiamato il Documento di Riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempo dipendenti, adottato dalla Regione Calabria ad integrazione della DCA n.64/2016, e le risultanze del Tavolo tecnico regionale per l'emergenza che ha rideterminato il numero dei mezzi di soccorso avanzati e di base necessari sul territorio regionale;

Ritenuto, alla luce di una disamina complessiva degli obiettivi da perseguire, di dover assicurare il diritto alla salute dei cittadini afferenti all'ASP di Crotone;

Visto il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti privati che svolgono attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lettera s) della Legge Regionale 18 luglio 2008, n. 24, adottato con DCA n. 141 del 27.06.2018, che, all'art. 2, definisce il trasporto sanitario, il soccorso sanitario, il trasporto sanitario in urgenza/emergenza;

Rilevato, pertanto, che i servizi di emergenza e urgenza sono servizi sanitari nei quali l'intervento deve verificarsi con rapidità immediata a causa di un imminente pericolo di vita (emergenza) e, per altro verso, la cui assenza determinerebbe un peggioramento della situazione del paziente (urgenza);

Richiamate la giurisprudenza eurounitaria, secondo la quale rientra nella fattispecie del trasporto di emergenza e urgenza anche il cosiddetto trasporto in ambulanza "qualificato", ossia l'assistenza prestata in ambulanza da parte di personale appositamente formato in materia di pronto soccorso a pazienti per i quali esista un rischio oggettivo e concreto di peggioramento dello stato di salute durante il trasporto, e la giurisprudenza nazionale, secondo la quale "non necessariamente l'emergenza deve esistere ab initio, quale finalità del trasporto in atto e ravvisabile a priori, ma può concretizzarsi, secondo una ragionevole valutazione prognostica, nel corso dello stesso trasporto, improntandone quindi, fin dall'inizio della sua esecuzione, l'aspetto funzionale ed imponendo, di conseguenza, l'impiego di idonei mezzi materiali e personali" (ex multis Corte di Giustizia dell'Unione europea C-465/2017, Falck; C-424/2018; Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2020, n. 4905);

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 che:

all'art. 6 prevede, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che la pubblica amministrazione possa apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, di cui al Codice del Terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato, ed esclude dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza;

Visto l'art. 57 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a norma del quale i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione;

Atteso che quest'ultima disposizione codifica i requisiti che la Corte di Giustizia Ue, in alcune sentenze (Casta C-50/2014 e Spezzino C-113/2013), ha stabilito quali condizioni di ammissibilità dell'affidamento diretto, al di fuori, cioè, del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa europea in tema di contratti pubblici;

Vista la disciplina europea sui contratti pubblici (Dir. 2014/24/UE, sugli appalti pubblici), che al "considerando" n. 28 e all'art. 10, lettera h), consente espressamente agli Stati membri di escludere dal campo di applicazione della stessa taluni specifici servizi forniti da "organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro", tra i quali è ricompreso anche il trasporto sanitario di emergenza e urgenza, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di evidenza pubblica, e precisa, comunque, che l'esclusione rispetto alle procedure della contrattualistica pubblica "non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario";

Richiamate le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali", secondo le quali i contenuti dell'art. 57 del Codice del Terzo Settore "introducono, di fatto, per via legislativa, una serie di condizioni che sono state definite per via giurisprudenziale nel corso del tempo, soprattutto da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea; l'attenzione del Giudice europeo è posta sul tema della gratuità e del principio del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla circostanza che il sistema convenzionale concorre al raggiungimento di una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio e che le organizzazioni coinvolte, nel rispetto della legislazione nazionale in materia, non traggono alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto salvo il rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per fornire le medesime, e non procurano alcun profitto ai loro membri, né direttamente né indirettamente";

Richiamata, infine, la sentenza 7 luglio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione Europea Ottava Sezione, che fornisce un'interpretazione dell'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza possano essere attribuiti mediante convenzione, in via prioritaria,

soltanto a organizzazioni di volontariato e non a cooperative sociali che possono distribuire ai soci ristorni correlati alle loro attività;

Atteso che l'art. 57, comma 2, del Codice del Terzo Settore prescrive che alle convenzioni per il trasporto di emergenza e urgenza si applichi, in parte, quanto previsto per le convenzioni di cui all'art. 56 e, in particolare:

la previsione del limite del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

i principi relativi al procedimento di selezione delle Organizzazioni di Volontariato alle quali affidare il servizio;

i criteri di valutazione delle stesse Organizzazione;

le regole in tema di contenuto delle convenzioni, previste dal comma 4 dell'art. 56;

Accertato, pertanto, che è escluso il ricorso ad un affidamento diretto, senza esperire preventivamente una procedura comparativa improntata ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Richiamata la L. n. 241/90, avente ad oggetto le norme in materia di procedimento amministrativo;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico per la selezione di Organizzazioni/Associazioni di volontariato senza scopo di lucro alle quali affidare il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza per le Postazioni di Emergenza Territoriale di Mesoraca e di Ciro' Marina, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e corredato dello schema di convenzione e del modello di istanza di partecipazione alla selezione;

Stabilito di autorizzare la U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica alla pubblicazione dell'Avviso secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 ed agli adempimenti conseguenti alla selezione dei candidati;

Ritenuto di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, la Dott.ssa Patrizia Dioguardi, dirigente amministrativo della U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELIBERA

Per le motivazioni espresse, in premessa specificate e descritte, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate:

di indire, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, selezione pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza per le postazioni territoriali di Mesoraca e di Ciro' Marina;

di approvare l'Avviso pubblico per la selezione di Associazioni/Organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro alle quali affidare il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza per le Postazioni di Emergenza Territoriale di

Mesoraca e di Ciro' Marina, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

di approvare la documentazione a corredo dell'Avviso, costituita da modello di istanza di partecipazione alla selezione e schema di convenzione, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare la U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica alla pubblicazione dell'Avviso secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 ed agli adempimenti conseguenti alla selezione dei candidati;

di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, la Dott.ssa Patrizia Dioguardi, dirigente amministrativo della U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Brambilla

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate





e Politiche Sanitarie

AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA (POSTAZIONI DI EMERGENZA TERRITORIALE DI CIRO' MARINA E MESORACA).

In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n._______ del______, l'ASP di Crotone **rende noto** di voler affidare, ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante convenzione il servizio continuativo di trasporto sanitario di emergenza - urgenza per le Postazioni di Emergenza Territoriale di Ciro' Marina e Mesoraca per la durata di anni uno.

Il servizio dovrà essere garantito H24 con una unità di ambulanza di tipo A (MSA) con equipaggio formato da n.1 autista soccorritore e n.1 soccorritore per ciascuna postazione.

Si intende per:

Autista soccorritore: lavoratore addetto al trasporto sanitario, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato) che abbia compiuto la maggiore età e non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età; sia in possesso dell'idoneità fisica alla specifica mansione; sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli; abbia conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività; abbia competenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare e di radio tele-comunicazione; sia in possesso della certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo la normativa vigente e dell'attestato BLS- D in corso di validità;

Soccorritore: lavoratore in possesso della certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo la normativa vigente e dell'attestato BLS-D in corso di validità;

1. Requisiti soggettivi di partecipazione

A norma dell'art.57 del D.Lgs. n.117/2017, possono partecipare alla selezione le Associazioni di Volontariato, a condizione che:

- a) non perseguano finalità di lucro;
- b) siano iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n.117/2017;
- c) garantiscano il servizio h24;





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

- d) siano in possesso dell'autorizzazione al trasporto sanitario e dell'accreditamento, ai sensi del Regolamento adottato con DCA n. 141 del 27.06.2018 della Regione Calabria o abbiano già avviato alla data di pubblicazione dell'Avviso le procedure di autorizzazione;
- e) in possesso dei requisiti di moralità ed onorabilità, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art.2382 del Codice civile nonché i requisiti di cui agli artt.94 e ss. del Codice dei Contratti per quanto applicabili ad un regime convenzionale, con la precisazione che detti requisiti devono essere posseduti da coloro che esercitano cariche di Amministratore / Legale rappresentante delle Associazioni;
- f) non siano state destinatarie di provvedimenti di risoluzione dei rapporti con altre strutture pubbliche per grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- g) si avvalgano di personale retribuito negli stretti limiti necessari al loro funzionamento, senza che al personale dipendente possano riconoscersi rimborsi previsti per il personale volontario;
- h) in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali in caso di presenza di personale dipendente;
- i) in possesso del Codice Etico ovvero di altra documentazione equipollente (documentazione descrittiva dei processi organizzativi e di trasparenza dell'Associazione);
- j) solo in caso di aggregazione in Associazione Temporanea di scopo, siano in possesso di atto pubblico di costituzione o di impegno alla costituzione in caso di affidamento del servizio entro il termine assegnato dall'Azienda;

I suddetti requisiti sono oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ex artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., fermo restando che l'ASP si riserva di effettuare tutti i controlli del caso e che, comunque, la documentazione deve essere sempre disponibile presso ciascuna sede legale per le eventuali verifiche.

La validità della convenzione è condizionata al permanere in capo all'Associazione dell'assenza di finalità di lucro, dei requisiti innanzi indicati nonché di quelli ulteriori, previsti dalle vigenti disposizioni, nazionali e regionali, anche se sopravvenute.

2. Requisiti oggettivi di partecipazione - Caratteristiche dei mezzi di soccorso

Il servizio dovrà essere reso mediante ambulanza di tipo "A" (MSA): automezzo (di soccorso avanzato) con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. n.553 del 17.12.1987 o con il tipo "A1" previsto dal D.M. n.487 del 20.11.1997. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 5 anni o il mezzo non deve aver percorso più di 150.000 chilometri/ 7 anni o il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri ed essere in regola con la revisione annuale.

Il mezzo deve essere dotato delle attrezzature necessarie per il sostegno avanzato alle funzioni vitali di pazienti critici. Per ogni postazione convenzionata, l'Associazione





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

individua il mezzo principale e quello sostitutivo, da utilizzarsi nel caso di fermo del mezzo principale, e ne comunica le targhe nell'istanza di convenzionamento.

Per la definizione delle caratteristiche dei mezzi, dei requisiti tecnologici e delle caratteristiche delle dotazioni di bordo si rimanda alle disposizioni di cui al Regolamento adottato con DCA n. 141 del 27.06.2018 della Regione Calabria.

L'automezzo potrà ospitare a bordo qualsiasi altro dispositivo che si dovesse rendere necessario installare se ritenuto necessario dal SUEM 118 per l'espletamento del servizio. Tale attrezzatura, se non di proprietà, sarà presa in carico dall'Associazione sotto la sua responsabilità e sarà restituita al SUEM 118 allo scadere della Convenzione.

3. Termine e modalità di presentazione dell'istanza

Le Associazioni (in forma individuale e/o aggregata) interessate al convenzionamento, dovranno presentare istanza, redatta preferibilmente sul modello allegato al presente Avviso (Allegato 1). E' consentito alla stessa Associazione di presentare domanda per entrambe le postazioni purché separatamente.

Le istanze dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.asp.it oppure presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda, sito in Via Mario Nicoletta –" Centro Direzionale "Il Granaio", entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul sito web istituzionale e nella apposita Sezione Amministrazione Trasparente. Non verranno, pertanto, prese in considerazione le istanze pervenute oltre il giorno_________ alle ore 12:00.

L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Avviso di selezione per il trasporto sanitario di emergenza/urgenza".

L'istanza con la dichiarazione di disponibilità all'esecuzione del servizio in convenzione, indirizzata al Commissario Straordinario dell'ASP di Crotone, qualora presentata a mezzo PEC dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Associazione. Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) già costituita, la domanda dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le associazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; nel caso di partecipazione con contestuale impegno alla costituzione dell'A.T.S., l'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le associazioni (in persona dei legali rappresentanti p.t.) facenti parte della futura A.T.S. ed, inoltre, ogni singolo soggetto che compone il raggruppamento dovrà produrre dichiarazione di impegno alla costituzione dell'A.T.S., indicando la parte di servizio di propria competenza, il potere di rappresentanza da conferire alla mandataria, unitamente alla delega all'incasso dei costi rimborsabili mediante presentazione di rendiconto unico e congiunto.

Con la presentazione dell'istanza i partecipanti accettano incondizionatamente le clausole e le condizioni previste nel presente avviso.



e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE



4. Documentazione a corredo della istanza

L'istanza dovrà essere corredata di:

- Copia di un valido documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza;
- Elenco dei mezzi di soccorso, regolarmente autorizzati o in pendenza di autorizzazione ai servizi di trasporto e soccorso sanitario, che si intendono utilizzare per lo svolgimento del servizio, conformi ai requisiti di legge: per ogni mezzo, deve risultare l'indicazione di marca e modello, titolo che ne giustifica il possesso, data di prima immatricolazione, data ultima revisione, targa, chilometraggio totale, tipologia di mezzo primario o sostitutivo. In detto elenco, deve essere contenuta l'indicazione del mezzo principale e di quello sostitutivo offerti per svolgere il servizio presso la Postazione Territoriale. Non è possibile indicare lo stesso mezzo primario e secondario (sostitutivo) in più di un posizionamento/postazione al quale si partecipa, in quanto il mezzo principale ovvero sostitutivo deve risultare offerto come dedicato in via esclusiva ad una sola postazione. Si precisa che il mezzo offerto non deve essere necessariamente in proprietà.
- Elenco delle unità di personale volontario da adibire al soccorso, delle quali l'Associazione dispone complessivamente, come da Registro dei Volontari. In tale modello devono essere riportati i nominativi dei volontari risultanti dal Registro obbligatorio dei volontari, con il relativo numero di iscrizione al registro, la descrizione della mansione e gli estremi dell'attestazione della formazione conseguita;
- Elenco delle unità di personale dipendente (autisti soccorritori/soccorritori) che si propone per lo svolgimento del servizio oggetto di convenzione, in misura comunque non superiore al 50% del numero dei volontari. Deve essere riportata la descrizione della qualifica indicata nel contratto dei dipendenti e il CCNL di riferimento, nonché l'attestazione della formazione conseguita;
- Relazione tecnica dei servizi offerti: deve contenere la proposta tecnicoorganizzativa (modalità di organizzazione dei turni di lavoro) tenendo conto dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati al paragrafo 5 e, in particolare, di:
 - a) valutazione dell'esperienza maturata: elenco delle attività svolte dall'Associazione, con indicazione dei destinatari, dell'oggetto del servizio affidato e dei servizi svolti per conto della ASP di Crotone ovvero di altre Aziende regionali e extraregionali ovvero di Enti pubblici oppure società accreditate;
 - b) valutazione della formazione: elenco dei corsi base DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) e valutazione della formazione e degli aggiornamenti (elenco altri corsi attinenti al servizio in oggetto), svolti





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

negli ultimi 3 anni solari precedenti quello in cui si svolge la presente selezione (2020/2022);

- c) valutazione delle risorse di volontariato: elenco del numero dei volontari dell'Associazione alla data di presentazione della relazione;
- d) fotocopia libretto di circolazione degli automezzi proposti, copia dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dai competenti uffici regionali o copia dell'istanza di autorizzazione ed accreditamento, schede tecniche ovvero altra documentazione tecnica rilasciata dal fabbricante ovvero dal rivenditore.

Tutti i documenti, se presentati a mezzo PEC, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i.

Resta salva in ogni caso la facoltà, in capo alla Azienda, a seguito dell'individuazione di false dichiarazioni per mezzo della verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione, di non assegnare la postazione o di revocarne l'affidamento e di procedere alle denunce alle competenti autorità.

5. Valutazione delle istanze e relativi criteri

L'affidamento del servizio avverrà in favore dell'Associazione di Volontariato, previa verifica dei requisiti soggettivi di partecipazione per ciascuna postazione, più adeguata per dimostrata attitudine e capacità tecnica professionale ad assicurare la continuità e l'efficienza del servizio. Il punteggio massimo conseguibile è fissato in 50 punti.

La valutazione viene effettuata con riferimento all'esperienza maturata sul territorio, alla organizzazione delle risorse umane e tecnologiche (ambulanze) offerte in disponibilità, al numero, alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari e del personale dipendente.

A tal fine, con successiva deliberazione del Commissario Straordinario, verrà nominata apposita Commissione Tecnica che effettuerà, nel rispetto di quanto sopra indicato e dei criteri di seguito riportati, la valutazione comparativa degli aspetti qualitativi espressi nella relazione tecnica per ogni postazione di soccorso da convenzionare, atti a dimostrare adeguata attitudine e capacità di realizzazione dell'attività oggetto di affidamento.

I criteri e le modalità di valutazione ai quali si atterrà la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute, per ogni singola postazione, sono:

valutazione dell'esperienza maturata max 15 punti:

In considerazione della migliore e più capillare conoscenza del territorio e, quindi, della correlata più celere risposta alle richieste di intervento, che sono connotate dai caratteri di emergenza-urgenza:





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

1 punto per ogni anno/frazione di anno di attività di soccorso (emergenza/urgenza 118) svolta in favore del Servizio 118 della Provincia: max 10 punti.

- 0,5 punti per ogni anno/frazione di anno di servizio analogo svolto a favore del Servizio Sanitario Regionale, anche fuori dal territorio della Regione: max 3 punti.
- 0,25 punti per anno/frazione di anno di altro servizio di trasporto infermi, svolto in favore di altri Enti pubblici e/o società accreditate con il S.S.N.: max 2 punti.

Nel caso di aggregazione tra Associazioni, deve essere calcolato il numero medio di servizi in convenzione delle Associazioni aggregate, rapportando il totale dei servizi in convenzione della Associazioni aggregate rispetto al numero totale delle Associazioni aggregate.

valutazione della formazione max 5 punti:

Oggetto di valutazione è la certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo la normativa vigente e dell'attestato BLS- D in corso di validità:

- 1 punto per ogni 10% aggiuntivo rispetto al minimo richiesto, pari al 50% del numero dei volontari autisti soccorritori/soccorritori facenti parte dell'Associazione, in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE, fino ad un massimo di 5 punti alla data di presentazione dell'istanza (in caso di aggregazioni tra Associazioni, deve essere calcolato il numero medio dei volontari formati delle Associazioni in aggregazione, rapportandolo al numero totale della Associazioni aggregate – fino al 50%: 0 punti; 51%-60%: 1 punto; 61%-70%: 2 punti; 71%-80%: 3 punti; 81%-90%: 4 punti; 91%-100%: 5 punti);

- valutazione della formazione e degli aggiornamenti max 5 punti:

Oggetto di valutazione sono altri corsi attinenti al servizio in oggetto:

- 1 punto per ogni corso di formazione (diverso dal DAE) e di aggiornamento ritenuto attinente al servizio in oggetto, svolto negli ultimi 3 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione, fino ad un massimo di 5 punti. In particolare, trattasi di valutazione formazione/aggiornamenti in tema dei requisiti previsti dal D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. (Sicurezza nei luoghi di lavoro: DVR, formazione generale e specifica lavoratori "rischio alto", trattamento paziente politraumatizzato, formazione rischio biologico, DVR rischio biologico, guida sicura in emergenza, etc.). In caso di aggregazione tra Associazioni, deve essere calcolato il numero medio dei corsi delle Associazioni aggregate mettendo il totale dei corsi della Associazioni aggregate in rapporto al numero delle Associazioni aggregate;

valutazione delle risorse di volontariato: max 10 punti.





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Al numero dei volontari dell'Associazione alla data di presentazione dell'istanza, formati secondo lo Standard Formativo Volontario Soccorritore 118, verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti, sulla base della seguente formula di calcolo:

punteggio = 10 x nr. volontari dell'Associazione valutata /nr. volontari dell'Associazione partecipante con il maggior numero di volontari. In caso di aggregazione tra Associazioni, deve essere calcolato il numero medio dei volontari formati delle Associazioni aggregate, valutate rispetto all'Associazione partecipante con il maggior numero di volontari. Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in più Associazioni aggregate, sarà conteggiato una sola volta.

valutazione delle ambulanze disponibili per la convenzione: max 15 punti

Relativamente ai mezzi offerti per l'espletamento del servizio si terrà conto della anzianità e dei chilometri percorsi.

max 5 punti tenendo conto della data di prima immatricolazione:

immatricolazione anno 2022: punti 5;

immatricolazione anno 2021: punti 4;

immatricolazione anno 2020: punti 3;

immatricolazione anno 2019: punti 2;

immatricolazione anno 2018: punti 1;

max 5 punti per i chilometri già percorsi:

fino a 30.000 km: punti 5

fino a 60.000 km: punti 4

fino a 90.000 km: punti 3

fino a 120.000 km: punti 2

fino a 150.000 km: punti 1

max 5 punti per il mezzo sostitutivo (sempre di tipo A) secondo i criteri relativi alla data di prima immatricolazione per la valutazione del mezzo principale.

6. Modalità di espletamento del servizio

L'ambulanza ed il relativo equipaggio, costituito da un autista soccorritore e da un soccorritore, dovranno essere disponibili H24 presso la postazione territoriale.

Il servizio potrà essere reso con n. 4 turni di 6 ore impiegando 8 unità (4 dipendenti e 4 volontari) oppure con n. 2 turni da 12 ore impiegando 4 unità (2 dipendenti e 2 volontari). Sono ammesse modalità diverse di organizzazione della turnazione purché il





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

servizio sia assicurato H24 e siano rispettati i CCNL ed i contratti integrativi, ove esistenti.

Il cambio di equipaggio o la eventuale sostituzione del mezzo non devono comportare interruzione del servizio.

E' onere dell'Associazione procedere alla sostituzione del mezzo principale con il mezzo sostitutivo indicato in fase di partecipazione alla selezione entro massimo un'ora dal verificarsi dell'evento imprevisto che abbia comportato il fermo e comunicare la sostituzione alla Centrale SUEM 118.

In caso di attivazione del soccorso, il servizio dovrà essere effettuato sotto la diretta gestione della Centrale Operativa del SUEM 118 in tutte le fasi (attivazione, partenza, arrivo sul luogo dell'evento, valutazione clinica sul posto, partenza verso lo Spoke o Hub di riferimento, arrivo in ospedale, ritorno alla postazione territoriale).

Le telecomunicazioni tra la Centrale Operativa del SUEM 118 e il mezzo di soccorso avverranno su rete telefonica fissa o su rete telefonica mobile secondo le procedure operative stabilite dal SUEM 118.

Ogni equipaggio del mezzo di soccorso dovrà essere dotato di almeno di un telefono cellulare con oneri a carico dell'Associazione affidataria del servizio.

Le Associazioni dovranno prestare il proprio servizio secondo i protocolli previsti dalla Centrale Operativa del 118 e secondo i modelli organizzativi previsti dal vigente Atto Aziendale ovvero dai DCA regionali.

Per tutta la durata del rapporto convenzionale il mezzo dovrà essere in perfette condizioni di efficienza e le apparecchiature ed i presidi di bordo dovranno essere sempre funzionanti ed in buona efficienza.

Al fine di consentire i necessari riscontri, il mezzo impiegato dovrà essere munito di apposito localizzatore GPS che consentirà di rilevare i chilometri effettivamente resi per l'espletamento del servizio oggetto della Convenzione.

6.1. L'Equipaggio deve essere composto da due unità: n. 1 autista soccorritore; n. 1 soccorritore.

All'avvio del contratto l'Associazione dovrà fornire al SUEM 118 l'elenco del personale utilizzato.

Il personale impiegato deve essere fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere.

Il suddetto personale dovrà rispettare il turno di lavoro sotto la vigilanza e la responsabilità del rappresentante legale dell'Associazione.

L'effettuazione del servizio da parte del personale (dipendente e volontario) utilizzato dall' Associazione non può in ogni caso prefigurare alcun tipo di rapporto di lavoro o di impiego con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone né può costituirne presupposto ad alcun titolo.





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Gli obblighi relativi alla gestione retributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, da effettuarsi nel pieno rispetto della normativa vigente, restano in capo all'Associazione, fermi restando i rimborsi a carico dell'Azienda come disciplinati nei paragrafi successivi.

La turnazione del personale deve rispettare la normativa ed i contratti di lavoro.

Compito dell'equipaggio del mezzo di soccorso è:

- espletare le attività di soccorso territoriale;
- rispettare procedure, protocolli, indicazioni operative del SUEM 118;
- garantire il puntuale adempimento degli atti amministrativi richiesti.

Il personale deve mantenere un contegno riguardoso e corretto ed è obbligato alla riservatezza.

Il legale rappresentante dell'Associazione si impegna a richiamare, sanzionare ed eventualmente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile. E' facoltà del SUEM 118 richiedere la motivata sostituzione del personale quando questo non consenta un efficiente svolgimento del servizio.

Durante l'espletamento del servizio i componenti dell'equipaggio indossano idonee divise e portano ben visibile sul petto il cartellino di riconoscimento.

L'equipaggio del mezzo di soccorso compila per ogni persona assistita la scheda di soccorso con le modalità indicate dal SUEM 118.

7. Costi stimati del servizio

Fermi restando il principio della non onerosità del servizio e del limite del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ex art 57 del D.Lgs n. 117/2017, e l'incidenza dei costi variabili non preventivabili in quanto correlati al numero degli interventi effettuati ed alle distanze percorse, il costo del servizio annuale per ogni postazione è stimato in € 258.376,25 e quello mensile in € 21.531,35.

La stima è stata effettuata secondo i seguenti criteri:

Costo del personale dipendente:

Il calcolo della retribuzione del personale dipendente è stato effettuato con riferimento alla retribuzione annua lorda (RAL) di un dipendente di categoria C3, pari ad € 1.641,43, e di un dipendente di categoria C1, pari ad € 1.511,15 (secondo il CCNL o per il personale dipendente non dirigente della Croce Rossa Italiana nonché di altre realtà operanti nell'ambito sociosanitario, assistenziale, educativo e del Terzo Settore del 27 maggio 2020).

Il costo annuo del dipendente di Categoria C3 ammonta ad € 29.587,89.

Il costo orario del dipendente di Categoria C3 ammonta ad € 14,98.





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Il costo annuo del servizio con n.1 dipendente C3 su turni di 12H/ n.2 dipendenti su turni di 6H è pari ad € **65.619,00**

Il costo annuo del dipendente di Categoria C1 ammonta ad € 27.190,06.

Il costo orario del dipendente di Categoria C1 ammonta ad € 13,76.

Il costo annuo del servizio con n.1 dipendente C1 su turni di 12H/ n.2 dipendenti su turni di 6H è pari ad € **60.301,65.**

TOTALE SERVIZIO MENSILE: € 10.493,38

TOTALE SERVIZIO ANNUO €: 125.920,65

Costo del personale volontario

Al personale volontario sono riconosciute soltanto le spese di vitto e di trasporto per raggiungere la sede della postazione territoriale.

Le spese di vitto sono state stimate per un massimo di quattro pasti giornalieri (n. 1 pasto per volontario con turni di 6H − n. 2 pasti per volontario con turni di 12 H) in € 57,84 corrispondenti ad una spesa annua massima di € 21.111,60 (Costo unitario pasto: € 14,46).

Le spese di trasporto giornaliere sono state stimate in € 17,00 (A/R) a persona per un massimo di 90 Km con il trasporto pubblico ed in € 32,40 con l'uso del mezzo proprio (1/5 del prezzo del carburante x km 90). Il costo annuo massimo presunto è pertanto pari ad € 47.304,00 (€ 11.826,00 x n. 4 persone).

Quota annua di ammortamento

E' stato ipotizzato un costo di acquisto del mezzo pari a € 100.000,00. Presumendo l'utilizzo di ambulanze già in uso all'Associazione ed applicando la disciplina civilistica dell'ammortamento in cinque anni, di cui all'art. 2426, ed i coefficienti di ammortamento, di cui al Decreto Ministeriale del 31/12/1988, pari al 20% del prezzo di acquisto, la quota annua di ammortamento è stimata in € 20.000,00 (quota mensile € 1.667,00).

Spese carburante

Le spese di carburante sono stimate ipotizzando un consumo medio mensile di 1.400 litri (9.800 km circa) ed un prezzo medio di € 1,80 al litro, pari ad un importo **mensile** di € 2.520,00 e ad un importo annuale di € 30.240,00.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

E' stato stimato un costo annuo di € 3.000,00 (tagliando, usura pneumatici ed eventuale sostituzione, i cambi d'olio e filtri, revisione).





Assicurazione mezzo

e Politiche Sanitarie

E' stato stimato un costo medio annuo di € 3.000,00.

Assicurazione personale volontario

In considerazione della possibilità delle Associazioni di avvalersi di meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18 del D.Lgs. n.117/2017), il costo annuo è stato stimato in € 1.500,00.

Ossigeno

E' stato stimato un costo medio annuo di € 800,00.

Pulizia lavaggio e sanificazione del mezzo

E' stato stimato un costo medio annuale di € 500,00.

8. Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dall'Associazione

Fermi restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali nonché gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, a cui le Associazioni di volontariato sono tenute, i criteri generali da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni, al fine di evitare una duplicazione ovvero l'onerosità nei meccanismi di rimborso, sono i seguenti:

- il costo non deve essere direttamente finanziato ovvero rimborsato a qualsiasi titolo all'Associazione da parte di altre amministrazioni pubbliche;
- il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere, iscritto nella contabilità generale dell'Associazione e chiaramente distinguibile dagli altri costi;
- il costo deve essere supportato da documentazione probante;
- il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei principi civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- l'I.V.A. potrà costituire un costo ammissibile sole se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola Associazione che sottoscrive la convenzione. L'Associazione, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il regime I.V.A. applicabile.

Non sono in ogni caso rimborsabili i costi riguardanti sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., multe, ammende, penali e spese legali nonché quelli relativi ad altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

9. Descrizione singole spese rimborsabili

I costi (spese) sostenuti dalle Associazioni convenzionate per i quali, nel rispetto dei principi innanzi indicati verrà effettuato il relativo rimborso in favore delle stesse, sono i seguenti:

- a) quota annua dell'ammortamento del costo di acquisto del mezzo;
- b) assicurazione mezzo;
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) pulizia, disinfezione e sanificazione automezzo;
- e) ossigeno;
- f) spese carburante;
- g) rimborsi spese personale volontario (min n. 4 autisti soccorritori/soccorritori);
- h) rimborsi costi personale dipendente (max n.4 autista-soccorritore/soccorritore);
- i) assicurazioni personale volontario.

10. Importi spese rimborsabili e relativi massimi ammissibili

Al fine del rimborso delle spese sostenute – che avverrà previa attestazione mensile o trimestrale rilasciata dalla Centrale Operativa "118" circa la regolarità del servizio e della documentazione prodotta dalle Associazioni - le singole tipologie di costi di cui al precedente paragrafo devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) ammortamento mezzo di soccorso:

Nel caso di utilizzo di ambulanze già in uso all'Associazione, l'ammortamento è riconosciuto sulla base del valore di acquisto documentato e solo se il veicolo risulta immatricolato da meno di 5 anni, con esclusione di rimborsi per periodi antecedenti alla stipula della convenzione.

Il rimborso, in caso di leasing, sarà ragguagliato al rimborso delle rate pagate, sempre entro i limiti massimi, anche temporali, sopra indicati. La quota di ammortamento (o di leasing) è riconosciuta solo qualora l'acquisto del bene strumentale per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione (ambulanza) sia avvenuto con fondi propri o con finanziamento di terzi (contributi, lasciti o donazioni) non finalizzati. Qualora nei documenti contabili che documentano l'acquisto sia evidenziato il pagamento diretto, di tutto o parte del costo, da parte di un soggetto terzo, non potrà essere riconosciuta la corrispondente quota;

- **b) assicurazione automezzo:** sono riconosciuti i costi documentati (comprese le franchigie) per le polizze di assicurazione, che siano stipulate nelle seguenti formulazioni:
- RCA;
- RCA + conducente;





e Politiche Sanitarie

- RCA + furto e incendio.

Il rimborso massimo erogabile non potrà comunque eccedere l'importo annuo di € **4.500,00** per ambulanza.

- c) manutenzione ordinaria e straordinaria: sono riconosciuti i costi, debitamente documentati, relativi ai tagliandi previsti dal fabbricante, le sostituzioni di pneumatici (compresi quelli invernali), i cambi d'olio e filtri, oltre ai costi di manutenzione non coperte da garanzia del fabbricante. Il rimborso massimo erogabile ogni anno da parte della Azienda non potrà comunque superare l'importo di € 5.000,00, previa verifica dei km effettivamente percorsi.
- **d) ossigeno:** sono riconosciuti i costi, debitamente documentati, fino ad un massimo di € **800,00**.
- **e)** pulizia/lavaggio/sanificazione automezzo: sono ammissibili a rimborso i costi per pulizia/lavaggio/sanificazione, solo se debitamente documentati, e comunque nel limite massimo annuo di € **500,00**.
- f) rimborso spese carburante: le spese verranno rimborsate in favore dell'Associazione con un rimborso parametrato al prezzo medio del costo del carburante alla data dell'acquisto. La rendicontazione da parte dell'Associazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile o trimestrale, indicando il tragitto di ogni singolo viaggio ed il numero dei chilometri percorsi, con conseguente obbligo di riscontro/verifica sulle schede di intervento. La Centrale Operativa del 118, ai fini della liquidazione e pagamento delle somme spettanti alle Associazioni a titolo di rimborso per carburante, dovrà attestare mensilmente/trimestralmente la corrispondenza dei km dichiarati dalle Associazioni e quelli effettuati per gli interventi resi per conto della Azienda;
- g) rimborsi spese personale volontario (minimo n. 4 autisti soccorritori/soccorritori su turni di 6H): per ogni postazione convenzionata h/24, fermo restando il divieto di rimborsi di tipo forfettario e tenuto conto dei principi di solidarietà che presiedono all'attività di volontariato, quali enucleati dall'art.17, co.2 e 3, del D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii., saranno riconoscibili in favore dell'associazione esclusivamente i rimborsi spese documentati (per vitto/viaggio) per l'attività prestata dai volontari, previa verifica e attestazione di regolarità della Centrale Operativa "118".

L'importo massimo riconoscibile a pasto è pari a € 14,46. L'importo massimo riconoscibile per viaggio giornaliero A/R è pari al costo del titolo di trasporto su mezzo pubblico oppure al costo di 1/5 del prezzo del carburante per un massimo di 90 Km A/R nel caso di utilizzo di mezzo proprio.

Per l'ammissibilità del rimborso spese è necessario che il volontario produca all'Associazione e questa alla Azienda, in sede di rendicontazione mensile/trimestrale, i relativi giustificativi di spese (fatture, ricevute, scontrini) oltre ad un'autocertificazione ex art.46 del D.P.R. n.445/2000, contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

luogo di residenza; luogo di esecuzione della prestazione di volontariato; data e orario di esecuzione della stessa; km percorsi; tipologia, proprietà e targa dell'auto utilizzata; chilometraggio iniziale e finale dell'auto per ogni turno di utilizzo; motivazione sulla impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici; dichiarazione che sull'auto non abbiano viaggiato altri volontari.

Le suddette autocertificazioni/dichiarazioni, ivi comprese quelle riguardanti la effettiva residenza dei volontari, saranno oggetto di specifico e continuo procedimento di verifica da parte della Azienda onde evitare un distorto e comunque improprio utilizzo di dette forme di rimborso spese.

In assenza di documentazione probante si applica la disciplina di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

h) personale dipendente (max n. 4 autista soccorritore/soccorritore nel caso di turno di 6H): sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente (subordinato) a tempo indeterminato / determinato, con mansioni di autista soccorritore/soccorritore, effettivamente rese per il servizio di 118, pari ai costi indicati al paragrafo 7.

Detto rimborso verrà effettuato in base a ratei mensili (lordi ed omnicomprensivi), previa produzione della relativa busta paga/cedolino del mese precedente, dalla quale deve risultare l'effettuazione di almeno n.36 ore settimanali.

Le eventuali ore rese oltre l'orario contrattuale, supplementare o straordinario, non verranno retribuite.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di non utilizzare nell'attività un numero di lavoratori dipendenti superiore al 50% di quelli volontari, così come espressamente previsto dall'art.33, co.1, del D.Lgs. n.117/2017;

i) assicurazioni personale volontario: saranno riconosciuti in favore dell'Associazione gli oneri (debitamente documentati) relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario, inerenti infortuni e RCT nel limite massimo di € 3.000,00 annui per Associazione per ogni Postazione.

11. Modalità di fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le fatturazioni (ovvero altra forma di rendicontazione contabile, in mancanza di obbligo di fatturazione) dovranno essere relative a ciascun mese o trimestre di erogazione del servizio e dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni di legge. Le fatture (o rendicontazioni) dovranno pervenire entro il giorno 5 del mese/trimestre successivo e saranno smistate alla competente U.O. Aziendale per la successiva liquidazione, complete di tutta la documentazione a supporto (ad es. copie buste paghe nel caso di dipendenti assunti, documentazione fiscale prodotta a sostegno della richiesta di rimborso spese volontari, etc.)





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

- 2. Le fatture (o rendicontazioni) per il rimborso spese sostenute dalle Associazioni saranno liquidate dalla U.O.C. GREF, previa attestazione, da apporre in calce alla fattura cartacea da parte della Centrale Operativa "118", circa la regolare esecuzione del servizio reso dalle Associazioni. La Centrale Operativa "118", pertanto, accerterà:
 - a) la rispondenza del servizio fatturato (rendicontato) con quello effettivamente svolto;
 - b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni del servizio con quelle indicati in convenzione;

La U.O.C. GREF verificherà l'esattezza dei conteggi, anche ai fini fiscali.

- 3. Le singole fatture (o rendicontazioni) dovranno essere corredate di tutte le informazioni relative ai km percorsi e ai servizi svolti nel corso del mese/trimestre di riferimento, compresa ogni documentazione/autocertificazione prevista nel presente Avviso come condizione di procedibilità per il rimborso delle spese sostenute, fermo restando che la Centrale Operativa "118"/U.O.C. GREF potrà richiedere ogni integrazione documentale del caso e ritenuta necessaria prima di procedere alla liquidazione dei rimborsi.
- 4. Il pagamento delle fatture (o rendicontazioni) sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse, termine decorrente dalla completa ricezione di tutta la documentazione a sostegno della stessa fattura. In ogni caso, il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per la interruzione del servizio.
- 5. L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole convenzionali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti all'Associazione convenzionata alla quale siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione del servizio o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non siano stati regolarizzati gli obblighi convenzionali.
- 6. L'Associazione convenzionata si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. n.136/2010 e s.m.i. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, devono essere utilizzati conti correnti bancari o postali. Tutti i movimenti finanziari relativi alla convenzione devono essere registrati su conti correnti e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della L. 13.8.2010, n.136, l'Associazione comunicherà, prima della sottoscrizione della convenzione, il numero di conto corrente bancario o postale sul quale dovranno transitare tutti i rimborsi nonché il nominativo ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sullo stesso conto.

12. Obblighi e divieti per le Associazioni convenzionate

12.1. E' fatto divieto al personale delle Associazioni di:





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

- ammettere sull'ambulanza persone estranee a quelle previste per il servizio di trasporto di pazienti;
- tenere sull'ambulanza persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
- fumare o consumare cibo durante la corsa;
- chiedere compensi di qualunque natura e/o genere;
- effettuare qualunque forma di pubblicità;
- consentire la conduzione del veicolo in servizio a persona estranea all'Associazione convenzionata, anche se munita di patente idonea;
- applicare nel/sul mezzo adibito al trasporto dei pazienti contrassegni che non siano autorizzati o comunque in contrasto con le finalità dell'affidamento ovvero utilizzare dispositivi acustici e lampeggianti di emergenza al di fuori dei casi previsti dal Decreto 5.10.2009 e secondo le modalità previste nel medesimo decreto;
- presentarsi in servizio senza divisa da lavoro e in modo non decoroso ed antigienico. La divisa deve riportare, in modo ben visibile, il distintivo di riconoscimento dell'Associazione e la targhetta con il nome del volontario/dipendente;
- il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della salute del lavoratore e degli utenti, nonché conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico e da coronavirus; in ogni caso, il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al D.lgs. n.81/2008 ed al Piano di Sicurezza;
- 12.2. L'Associazione titolare del servizio in convenzione è tenuta a adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché si comunichi al paziente che nulla è dovuto da parte dello stesso e/o da familiari per le prestazioni di soccorso e di trasporto effettuate dal proprio personale.
- 12.3. L'Associazione convenzionata: si obbliga ad osservare tutte le norme e ad assumere il relativo onere, tenendo indenne in tutto l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in materia di collocamento al lavoro, assunzione obbligatoria, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia. Fornisce i necessari Dispositivi di Protezione Individuali e la formazione sul loro utilizzo; garantisce la sorveglianza sanitaria di cui agli artt.38 e 42 del D.Lgs.n. 81/2008, la sanificazione dei mezzi e delle attrezzature (anche per Codiv-19), la formazione, l'informazione e l'addestramento di cui agli accordi Stato-Regione del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs.n. 81/2008.





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

13. Obblighi assicurativi

- 13.1. L'Associazione è tenuta alla osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato e dei terzi trasportati, assicurando, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.
- 13.2. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali delle persone utilizzate per l'esecuzione del servizio sono a carico dell'Associazione che è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o altri oneri a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone o in solido con questa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo; l'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale del mezzo e dai terzi trasportati, derivanti da eventi riconducibili all'attività oggetto del servizio ovvero per danni provocati a terzi dal mezzo impiegato.
- 13.3. L'Associazione è tenuta, pertanto, a stipulare:
 - Polizza assicurativa per i mezzi impegnati nel servizio, obbligatoria per legge (RC auto con copertura per il personale dell'equipaggio e per i terzi trasportati presenti a bordo), con massimale non inferiore ad euro 5 milioni per sinistro a causa di morte o invalidità, euro 5 milioni per persona infortunata, euro 1 milione per danni a cose e animali;
 - Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il personale per danni a sé o a terzi in conseguenza dell'attività oggetto del contratto ed a copertura dei rischi professionali con massimale non inferiore ad euro 2.500.000 per sinistro;
 - Polizze assicurative per il personale dipendente e/o volontario obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali.

Le suddette polizze dovranno essere esibite prima dell'avvio della convenzione: in assenza non si procederà alla stipula.

13.4. In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto il mezzo o il personale in attività per conto dell'Azienda, l'Associazione dovrà trasmettere copia della denuncia assicurativa alla U.O.C. Affari Generali.

14. Obblighi ed oneri dell'Azienda Sanitaria Provinciale

L'Azienda fornisce la Postazione territoriale, intesa quale struttura ad uso abitativo presso la quale sostano uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi in attesa dell'attivazione del servizio da parte della Centrale Operativa 118 territorialmente





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

competente, nel rispetto delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro, di cui al D. L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sono a carico dell'Azienda i farmaci, il materiale sanitario e le spese di lavaggio della biancheria e dello smaltimento dei rifiuti speciali.

L'Azienda si riserva di valutare la possibilità di concedere un'anticipazione sulle spese ammissibili all'avvio dell'esecuzione del servizio.

15. Utilizzo della selezione per ulteriori affidamenti - Variazioni in corso di esecuzione della convenzione

Nel corso della durata delle convenzioni l'Azienda si riserva di utilizzare (agli stessi patti e condizioni ed assicurando la rotazione) le Associazioni risultate idonee in esito alla procedura di selezione di cui al presente avviso per eventuali ulteriori affidamenti del servizio presso altre Postazioni territoriali che dovessero necessitare di mezzi aggiuntivi.

Fermo restando che il servizio riguarda i trasporti sanitari di emergenza/urgenza, l'Azienda si riserva la facoltà di utilizzare, in subordine ed in misura del tutto residuale, il mezzo disponibile presso le postazioni per eventuali servizi di trasporto "estemporaneo" per trasferimenti cd. Secondari.

16. Flussi informativi e trattamento dei dati

L'Associazione deve fornire su supporto informatico o cartaceo tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di soccorso.

La non corretta compilazione delle schede di soccorso, in difformità dalle istruzioni ricevute dal SUEM 118, può determinare l'applicazione di penali.

L'Associazione ed il personale utilizzato sono tenuti al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. In nessun caso ed in nessuna forma potranno essere rivelati fatti o informazioni di cui gli stessi fossero venuti a conoscenza in relazione all'attività svolta.

Il rappresentante legale dell'Associazione accetta di essere responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) ovvero di nominare altro soggetto responsabile e si impegna ad adottare tutte le misure di protezione previste dalla normativa vigente.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il contratto potrà essere risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno che dovesse eventualmente derivare all'Azienda.

17. Penali e cause di risoluzione della convenzione

Qualora venissero riscontrate inadempienze nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dal presente avviso e dalla convenzione, il Responsabile del SUEM 118, sulla base di una relazione motivata, proporrà l'applicazione delle seguenti penali:

a) mancata comunicazione di variazioni relative all'autorizzazione all'esercizio al trasporto ed all'accreditamento: € 1.000;





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

- b) interruzione operatività per turno intero: € 1.000;
- c) interruzione operatività del mezzo > di 1H: € 500,00;
- d) mancata sostituzione del mezzo in caso di fermo: € 1.000;
- e) inosservanza delle indicazioni, procedure, protocolli e disposizioni del SUEM 118: € 1.000;
- f) mezzo con carenze igieniche o manutentive: € 500;
- g) incompleta dotazione di apparecchiature e presidi: € 500;
- h) orari di lavoro difformi da quanto indicato nella relazione tecnica e nella convenzione: € 1.000;
- i) impossibilità di esecuzione dell'intervento: € 1.500;
- j) mancata tempestiva comunicazione alla Centrale Operativa SUEM 118 dell'impossibilità ad effettuare il soccorso: € 500;
- k) mancata applicazione della normativa sulla privacy: € 1.000;
- I) schede di soccorso non compilate: € 100 a scheda;

Le penali, eventualmente applicate dall'Ufficio Affari Legali e comunicate alla U.O.C. GREF, saranno sottratte dagli importi dovuti dall'Azienda a titolo di rimborso. Sono causa di risoluzione della convenzione:

- m) l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di cui al D.Lqs. n.159/2011;
- n) la perdita dei requisiti richiesti in fase di partecipazione alla selezione;
- o) accertamento della non veridicità dei dati dichiarati;
- p) utilizzo di personale privo dei requisiti e delle caratteristiche richieste;
- q) mancato rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento regionale;
- r) richiesta di compensi all'utente per le prestazioni erogate;
- s) cessione del contratto;
- t) ammontare delle penali applicate superiori al 10% dell'importo del servizio.

18. Stipula della convenzione

La convenzione, relativa al servizio per ogni postazione, sarà stipulata dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone o da suo delegato.

Costituisce requisito per la stipula della convenzione il possesso da parte dell'Associazione di volontariato dell'autorizzazione al trasporto sanitario e dell'accreditamento, ai sensi del Regolamento adottato con DCA n. 141 del 27.06.2018 della Regione Calabria. Nel caso in cui l'Associazione non ne sia ancora in possesso al momento della conclusione della procedura di selezione, l'Associazione di volontariato che risulti aver diritto all'assegnazione dovrà produrre il provvedimento regionale entro e non oltre gg.30 dalla sottoscrizione della convenzione, che si intenderà, pertanto, sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi dell'art.1353 del Codice civile. In ogni caso, l'autorizzazione dovrà essere acquisita prima dell'avvio del servizio.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, dichiarati dai partecipanti, dovrà essere conservata presso la





Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

sede legale ovvero amministrativa/operativa dell'Associazione/Associazione Capofila per eventuali controlli e verifiche da parte della Azienda. Lo schema di convenzione è allegato al presente Avviso.

Le eventuali spese di stipula della convenzione relative ad oneri, imposte e tasse sono per il 50% a carico dell'Azienda.

19. Definizione delle controversie

Tutte le controversie fra l'Azienda e l'Associazione relative all'esecuzione della Convenzione sono rinviate alla competenza della Autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Crotone.

20. Comunicazioni relative allo svolgimento della procedura

Per chiarimenti od ulteriori informazioni sulla presente procedura di selezione è possibile rivolgersi alla U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica -Ufficio ABeS.

21. Rettifiche e modifiche relative alla procedura di selezione

Eventuali rettifiche, modifiche e eventuali proroghe inerenti la presente procedura di affidamento saranno rese note ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.asp.crotone.it nella Sezione Notizie della Home Page. I soggetti interessati alla procedura sono, pertanto, tenuti a consultare il sito istituzionale fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'istanza.

22. Trattamento dei dati personali

Per la partecipazione alla selezione nonché, in caso di affidamento del servizio, per la stipula e la gestione della Convenzione, è richiesto alle Associazioni di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR). I dati personali forniti per la partecipazione alla procedura di selezione e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, che sono, nel caso specifico, quelle relative alla gestione del procedimento di acquisizione del servizio.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta il mancato perfezionamento del procedimento e delle successive fasi.

23. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.5 della Legge n. 241/90, è la Dott.ssa Patrizia Dioguardi, Dirigente amministrativo dell'Ufficio ABeS- U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica- PEC: <u>ufficioabes@pec.asp.crotone.it</u>.



e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE



24. Organo competente per il ricorso giurisdizionale

TAR CALABRIA- sezione/sede di Catanzaro.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Patrizia Dioguardi

SCHEMA DI CONVENZIONE

AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA (POSTAZIONI DI EMERGENZA TERRITORIALE DI CIRO' MARINA E MESORACA).

(CIG:)

L'anno il giorno del mese di in Crotone, presso
TRA
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede in Crotone Codice Fiscale 01997410798 nella persona di, nato a
e
Il Sig
PREMESSO
 che con Delibera del C.S. N

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e la narrativa che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

L'Azienda, come sopra rappresentata, affida all'Associazione che, come sopra rappresentata, accetta, l'esecuzione continuativa del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza presso la postazione territoriale di

Il servizio attivo H 24 è reso mediante n.1 unità di ambulanza di tipo A con equipaggio formato da n.1 autista soccorritore ed n. 1 soccorritore.

Il servizio oggetto della convenzione è da considerarsi servizio pubblico e non può essere sospeso interrotto o abbandonato.

Articolo 3 – Durata del rapporto convenzionale

La durata del servizio, stabilita in anni uno, decorre dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

Articolo 4 – Modalità di espletamento del servizio

L' Associazione deve prestare il servizio con almeno il 50% di personale volontario secondo i protocolli, le procedure e le indicazioni operative della Centrale Operativa del 118 e secondo i modelli organizzativi previsti dal vigente Atto Aziendale ovvero dai DCA regionali.

L'effettuazione del servizio da parte del personale impiegato dall'Associazione non può in ogni caso prefigurare alcun tipo di rapporto di lavoro o di impiego con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone né può costituirne presupposto ad alcun titolo.

In caso di attivazione del soccorso, il servizio deve essere effettuato sotto la diretta gestione e coordinamento della Centrale Operativa del SUEM 118 in tutte le fasi (attivazione, partenza, arrivo sul luogo dell'evento, valutazione clinica sul posto, partenza verso lo Spoke o Hub, arrivo in ospedale, ritorno alla postazione territoriale). L'equipaggio del mezzo di soccorso compila per ogni persona assistita la scheda di soccorso con le modalità indicate dal SUEM 118.

Il cambio di equipaggio o la eventuale sostituzione del mezzo non devono comportare interruzione del servizio.

All'avvio dell'esecuzione del servizio l'Associazione deve fornire alla Centrale operativa del SUEM 118 l'elenco del personale utilizzato e comunicarne eventuali variazioni.

Le turnazioni del personale dipendente e volontario dell'Associazione sono assicurate secondo le modalità indicate nella Relazione tecnica dei servizi offerti, allegata alla presente convenzione.

All'avvio del servizio l'Associazione dovrà comunicare al SUEM 118 quale mezzo verrà utilizzato, con indicazione di marca e modello, titolo che ne giustifica il possesso, data di prima immatricolazione, data ultima revisione, targa, chilometraggio totale, autorizzazione regionale, numero di cellulare, eventuale codice radio per le comunicazioni. Per tutta la durata del rapporto convenzionale il mezzo dovrà essere in perfette condizioni di efficienza.

E' onere dell'Associazione procedere alla sostituzione del mezzo con altro mezzo in dotazione entro massimo un'ora dal verificarsi dell'evento imprevisto che abbia comportato il fermo e comunicare la sostituzione al SUEM 118.

Articolo 5 - Numero e qualifica professionale delle persone impegnate nell' attività convenzionata
L'Associazione impiegherà n volontari e n unità di personale dipendente con la qualifica
professionale di Categoria economica
Articolo 6 - Costi stimati del servizio
Fermi restando il principio della non onerosità del servizio e del limite del solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, ex art 57 del D.Lgs n. 117/2017, e la imprevedibilità dell'incidenza
dei costi variabili in quanto correlati al numero degli interventi effettuati ed alle distanze percorse, il costo
del servizio annuale per ogni postazione è stimato in €e quello mensile in €
L'Azienda riconosce un'anticipazione sulle spese ammissibili all'avvio dell'esecuzione del servizio pari ad
€/ non riconosce alcuna anticipazione sulle spese ammissibili all'avvio dell'esecuzione del
servizio.

Articolo 7 – Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dall'Associazione

Fermi restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali nonché gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, a cui le Associazioni di volontariato sono tenute, i criteri generali da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni, al fine di evitare una duplicazione ovvero l'onerosità nei meccanismi di rimborso, sono i seguenti:

- il costo non deve essere direttamente finanziato ovvero rimborsato a qualsiasi titolo all'Associazione da parte di altre amministrazioni pubbliche;
- il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere, iscritto nella contabilità generale dell'Associazione e chiaramente distinguibile dagli altri costi;
- i costi indiretti sono rimborsabili limitatamente alla quota parte imputabile alle attività oggetto della convenzione;
- il costo deve essere supportato da documentazione probante;
- il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei principi civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- l'I.V.A. potrà costituire un costo ammissibile sole se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola Associazione che sottoscrive la convenzione. L'Associazione, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il regime I.V.A. applicabile.

Non sono in ogni caso rimborsabili i costi riguardanti sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., multe, ammende, penali e spese legali nonché quelli relativi ad altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.

Articolo 8 - Spese rimborsabili all'Associazione

Sono rimborsabili le spese direttamente correlate al servizio e relative a:

- a) quota annua dell'ammortamento del costo di acquisto del mezzo;
- b) assicurazione mezzo;
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) pulizia, disinfezione e sanificazione automezzo;
- e) ossigeno;
- f) costo carburante;
- g) rimborsi spese personale volontario (min n. 4 autisti soccorritori/soccorritori);
- h) rimborsi costi personale dipendente (max n.4 autista-soccorritore/soccorritore);

i) assicurazioni personale volontario.

Articolo 9 - Importi spese rimborsabili e relativi massimali ammissibili

Ai fini del rimborso delle spese sostenute – che avverrà previa attestazione mensile / trimestrale rilasciata dalla Centrale Operativa "118" circa la regolarità del servizio e della documentazione prodotta dalla Associazione - le singole tipologie di costi devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) ammortamento mezzo di soccorso:

Nel caso di utilizzo di ambulanze già in uso all'Associazione, l'ammortamento è riconosciuto sulla base del valore di acquisto documentato e solo se il veicolo risulta immatricolato da meno di 5 anni, con esclusione di rimborsi per periodi antecedenti alla stipula della convenzione.

Il rimborso, in caso di leasing, sarà ragguagliato al rimborso delle rate pagate, sempre entro i limiti massimi, anche temporali, sopra indicati. La quota di ammortamento (o di leasing) è riconosciuta solo qualora l'acquisto del bene strumentale per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione (ambulanza) sia avvenuto con fondi propri o con finanziamento di terzi (contributi, lasciti o donazioni) non finalizzati. Qualora nei documenti contabili che documentano l'acquisto sia evidenziato il pagamento diretto, di tutto o parte del costo, da parte di un soggetto terzo, non potrà essere riconosciuta la corrispondente quota;

- b) assicurazione automezzo: sono riconosciuti i costi documentati per le polizze di assicurazione, che siano stipulate nelle seguenti formulazioni:
- RCA;
- RCA + conducente;
- RCA + furto e incendio.

Il rimborso massimo erogabile non potrà comunque eccedere l'importo di € 4.500,00 per ambulanza.

- c) manutenzione ordinaria e straordinaria: sono riconosciuti i costi, debitamente documentati, relativi
 ai tagliandi previsti dal fabbricante, le sostituzioni di pneumatici (compresi quelli invernali), i cambi
 d'olio e filtri, oltre ai costi di manutenzione non coperte da garanzia del fabbricante. Il rimborso
 massimo erogabile ogni anno da parte della Azienda non potrà comunque superare l'importo di €
 5.000,00, previo accertamento dei chilometri effettivamente percorsi per attività oggetto della
 convenzione;
- d) ossigeno: l'importo massimo erogabile è fissato in € 800,00;
- e) pulizia/lavaggio/sanificazione automezzo: sono ammissibili a rimborso i costi per pulizia/lavaggio/sanificazione, solo se debitamente documentati, nel limite massimo annuo di € 500,00.
- f) rimborso spese carburante: le spese verranno rimborsate in favore dell'Associazione con un rimborso parametrato al prezzo medio del costo del carburante alla data dell'acquisto. La rendicontazione da parte dell'Associazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile o trimestrale, indicando il tragitto di ogni singolo viaggio ed il numero dei chilometri percorsi, con conseguente obbligo di riscontro/verifica sulle schede di intervento. La Centrale Operativa del 118, ai fini della liquidazione e pagamento delle somme spettanti alle Associazioni a titolo di rimborso per carburante, dovrà attestare mensilmente/trimestralmente la corrispondenza dei km dichiarati dalle Associazioni e quelli effettuati per gli interventi resi per conto della Azienda;
- g) rimborsi spese personale volontario (min n. 4 autisti soccorritori/soccorritori): per ogni postazione convenzionata h/24, fermo restando il divieto di rimborsi di tipo forfettario e tenuto conto dei principi di solidarietà che presiedono all'attività di volontariato, quali enucleati dall'art.17, co.2 e 3, del D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii., saranno riconoscibili in favore dell'associazione esclusivamente i rimborsi spese documentati (per vitto/viaggio) per l'attività prestata dai volontari, previa verifica e attestazione di regolarità della Centrale Operativa "118". L'importo massimo riconoscibile a pasto è pari a € 14,46. L'importo massimo riconoscibile per viaggio giornaliero A/R è pari al costo del titolo

di trasporto su mezzo pubblico oppure al costo di 1/5 del prezzo del carburante per un massimo di 90 Km A/R nel caso di utilizzo di mezzo proprio.

Per l'ammissibilità del rimborso spese è necessario che il volontario produca all'Associazione e questa alla Azienda, in sede di rendicontazione mensile/trimestrale, i relativi giustificativi di spese (fatture, ricevute, scontrini) oltre ad un'autocertificazione ex art.46 del D.P.R. n.445/2000, contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti dati: luogo di residenza; luogo di esecuzione della prestazione di volontariato; data e orario di esecuzione della stessa; km percorsi; tipologia, proprietà e targa dell'auto utilizzata; chilometraggio iniziale e finale dell'auto per ogni turno di utilizzo; motivazione sulla impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici; dichiarazione che sull'auto non abbiano viaggiato altri volontari.

Le suddette autocertificazioni/dichiarazioni, ivi comprese quelle riguardanti la effettiva residenza dei volontari, saranno oggetto di specifico e continuo procedimento di verifica da parte della Azienda onde evitare un distorto e comunque improprio utilizzo di dette forme di rimborso spese.

In assenza di documentazione probante si applica la disciplina di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

- h) personale dipendente (max n. 4 autista soccorritore/soccorritore): sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente (subordinato) a tempo indeterminato / determinato, con mansioni di autista soccorritore/soccorritore, effettivamente rese per il Servizio 118, pari al costo orario di € 14,98 per la categoria C3 e di € 13,76 per la categoria C1.
 - Detto rimborso verrà effettuato in base a ratei mensili (lordi ed omnicomprensivi), previa produzione della relativa busta paga/cedolino del mese precedente, dalla quale deve risultare l'effettuazione di almeno n.36 ore settimanali.
 - Le eventuali ore rese oltre l'orario contrattuale, supplementare o straordinario, non verranno retribuite.
 - Resta in ogni caso fermo l'obbligo di non utilizzare nell'attività un numero di lavoratori dipendenti superiore al 50% di quelli volontari, così come espressamente previsto dall'art.33, co.1, del D.Lgs. n.117/2017;
- i) assicurazioni personale volontario: saranno riconosciuti in favore dell'Associazione gli oneri (debitamente documentati) relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario, inerenti infortuni e RCT nel limite massimo di € 3.000,00 annui per Associazione per ogni Postazione.

Articolo 10 - Modalità di fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. Le fatturazioni (ovvero altra forma di rendicontazione contabile, in mancanza di obbligo di fatturazione) dovranno essere relative a ciascun mese/ trimestre di erogazione del servizio e dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni di legge. Le fatture (o rendicontazioni) dovranno pervenire entro il giorno 5 del mese/trimestre successivo e saranno smistate alla competente U.O. Aziendale per la successiva liquidazione, complete di tutta la documentazione a supporto (ad es. copie buste paghe nel caso di dipendenti assunti, documentazione fiscale prodotta a sostegno della richiesta di rimborso spese volontari, etc.)
- 2. Le fatture (o rendicontazioni) per il rimborso spese sostenute dalle Associazioni saranno liquidate dalla U.O.C. GREF, previa attestazione, da apporre in calce alla fattura cartacea da parte della Centrale Operativa "118", circa la regolare esecuzione del servizio reso dalle Associazioni. La Centrale Operativa "118", pertanto, accerterà:
- a) la rispondenza del servizio fatturato (rendicontato) con quello effettivamente svolto;
- b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni del servizio con quelle indicati in convenzione;

La U.O.C. GREF verificherà l'esattezza dei conteggi, anche ai fini fiscali.

3. Le singole fatture (o rendicontazioni) dovranno essere corredate di tutte le informazioni relative ai km percorsi e ai servizi svolti nel corso del mese/trimestre di riferimento, compresa ogni

documentazione/autocertificazione prevista nel presente Avviso come condizione di procedibilità per il rimborso delle spese sostenute, fermo restando che la Centrale Operativa "118"/U.O.C. GREF potranno richiedere ogni integrazione documentale del caso ritenuta necessaria per procedere alla liquidazione dei rimborsi.

- 4. Il pagamento delle fatture (o rendicontazioni) sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse, termine decorrente dalla completa ricezione di tutta la documentazione a sostegno della stessa fattura. In ogni caso, il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per la interruzione del servizio.
- 5. L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole convenzionali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti all'Associazione convenzionata alla quale siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione del servizio o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non siano stati regolarizzati gli obblighi convenzionali.
- 6. L'Associazione convenzionata si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. n.136/2010 e s.m.i. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, devono essere utilizzati conti correnti bancari o postali. Tutti i movimenti finanziari relativi alla convenzione devono essere registrati su conti correnti e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della L. 13.8.2010, n.136, l'Associazione ha comunicato che il numero di conto corrente bancario o postale sul quale dovranno transitare tutti i rimborsi è
- i nominativi ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sullo stesso conto sono:

Articolo 11 - Divieto di cessione della convenzione A pena di nullità, la convenzione non può essere ceduta.

Articolo 12 - Obblighi e divieti per l' Associazione

- 1. E' fatto divieto al personale delle Associazioni di:
- ammettere sull'ambulanza persone estranee a quelle previste per il servizio di trasporto di pazienti;
- tenere sull'ambulanza persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
- fumare o consumare cibo durante la corsa;
- chiedere compensi di qualunque natura e/o genere;
- effettuare qualunque forma di pubblicità;
- consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee all'Associazione convenzionata, anche se munite di patente idonea;
- applicare nel/sul mezzo adibito al trasporto dei pazienti contrassegni che non siano autorizzati o comunque in contrasto con le finalità dell'affidamento ovvero utilizzare dispositivi acustici e lampeggianti di emergenza al di fuori dei casi previsti dal Decreto 5.10.2009 e secondo le modalità previste nel medesimo decreto;
- presentarsi in servizio senza divisa da lavoro e in modo non decoroso ed antigienico. La divisa deve riportare, in modo ben visibile, il distintivo di riconoscimento dell'Associazione e la targhetta con il nome del volontario/dipendente;

L'Associazione titolare del servizio in convenzione si impegna a richiamare, sanzionare ed eventualmente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile.

2. Il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della salute del lavoratore e degli utenti, nonché conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico e da coronavirus; in ogni caso, il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al D.lgs. n.81/2008 ed al Piano di Sicurezza;

- 3. L'Associazione titolare del servizio in convenzione è tenuta a adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché si comunichi al paziente che nulla è dovuto da parte dello stesso e/o da familiari per le prestazioni di soccorso e di trasporto effettuate dal proprio personale.
- 4. L'Associazione convenzionata si obbliga ad osservare tutte le norme e ad assumere il relativo onere, tenendo indenne in tutto l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in materia di collocamento al lavoro, assunzione obbligatoria, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia. L'Associazione convenzionata fornisce i necessari Dispositivi di Protezione Individuali e la formazione sul loro utilizzo; garantisce la sorveglianza sanitaria di cui agli artt.38 e 42 del D.Lgs.n. 81/2008, la sanificazione dei mezzi e delle attrezzature (anche per Codiv-19), la formazione, l'informazione e l'addestramento di cui agli accordi Stato-Regione del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs.n. 81/2008.

Articolo 13 - Obblighi assicurativi

- L'Associazione è tenuta alla osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato e dei terzi trasportati, assicurando, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.
- 2. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali delle persone utilizzate per l'esecuzione del servizio convenzionato sono a carico dell'Associazione, che è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o altri oneri a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone o in solido con questa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo.

L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale del mezzo e dai terzi trasportati, derivanti da eventi riconducibili all'attività oggetto del servizio ovvero per danni provocati a terzi dal mezzo impiegato.

L'Associazione esibisce le seguenti polizze assicurative:

- 1. Polizza assicurativa per i mezzi impegnati nel servizio, obbligatoria per legge (RC auto con copertura per il personale dell'equipaggio e per i terzi trasportati presenti a bordo), con massimale non inferiore ad euro 5 milioni per sinistro a causa di morte o invalidità, euro 5 milioni per persona infortunata, euro 1 milione per danni a cose e animali;
- 2. Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il personale per danni a sé o a terzi in conseguenza dell'attività oggetto del contratto ed a copertura dei rischi professionali con massimale non inferiore ad euro 2.500.000 per sinistro;
- 3. Polizze assicurative per il personale obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali.

n	del	stipulate con	Agenzia	d
con	un massimale di	€		

Resta ferma la responsabilità dell'Associazione anche per i danni eccedenti i massimali previsti. Con la stipulazione delle polizze indicate l'Appaltatore non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento del servizio affidato.

In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto il mezzo o il personale in attività per conto dell'Azienda, l'Associazione dovrà trasmettere, per conoscenza, copia della denuncia assicurativa alla U.O.C. Affari Generali.

Articolo 14 – Sicurezza

L'Associazione ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi alla disciplina in materia di Tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26 del citato Decreto, è individuato nel legale rappresentante dell'Associazione convenzionata.

L'Associazione si impegna a fornire al proprio personale in servizio sul mezzo di soccorso appositi dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente, in particolare relativamente alla protezione dal rischio chimico e biologico, visibilità del personale durante gli eventuali interventi di soccorso su strada, ausilio durante la movimentazione dei pazienti.

Articolo 15 - Obblighi ed oneri dell'Azienda Sanitaria Provinciale

L'Azienda fornisce la Postazione territoriale, intesa quale struttura ad uso abitativo presso la quale sostano uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi in attesa dell'attivazione del servizio da parte della Centrale Operativa 118 territorialmente competente, nel rispetto delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro, di cui al D. L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sono a carico dell'Azienda i farmaci, il materiale sanitario e le spese di lavaggio della biancheria e dello smaltimento dei rifiuti speciali.

Le eventuali spese di stipula della convenzione relative ad oneri, imposte e tasse sono per il 50% a carico dell'Azienda.

Articolo 16 - Utilizzo della selezione per ulteriori affidamenti - Variazioni in corso di esecuzione della convenzione

Nel corso della durata della convenzione l'Azienda si riserva di utilizzare (agli stessi patti e condizioni ed assicurando la rotazione) le Associazioni risultate idonee in esito alla procedura di selezione di cui al presente avviso per eventuali ulteriori affidamenti del servizio presso altre Postazioni territoriali che dovessero necessitare di mezzi aggiuntivi.

Fermo restando che il servizio riguarda i trasporti sanitari di emergenza/urgenza, l'Azienda si riserva la facoltà di utilizzare, in subordine ed in misura del tutto residuale, il mezzo disponibile presso le postazioni per eventuali servizi di trasporto "estemporaneo" per trasferimenti cd. Secondari.

Articolo 17 - Flussi informativi e trattamento dei dati

L'Associazione deve fornire su supporto informatico o cartaceo tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di soccorso.

La non corretta compilazione delle schede di soccorso, in difformità dalle istruzioni ricevute dal SUEM 118, può determinare l'applicazione di penali.

L'Associazione ed il personale utilizzato sono tenuti al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. In nessun caso ed in nessuna forma potranno essere rivelati fatti o informazioni di cui gli stessi fossero venuti a conoscenza in relazione all'attività svolta.

Il rappresentante legale dell'Associazione accetta di essere responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) ovvero nomina Responsabile il Sig________e si impegna ad adottare tutte le misure di protezione previste dalla normativa vigente.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il contratto potrà essere risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno che dovesse eventualmente derivare all'Azienda.

Articolo 18 - Penali

Qualora venissero riscontrate inadempienze nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dall' avviso e dalla convenzione, il Responsabile del SUEM 118, sulla base di una relazione motivata, proporrà l'applicazione delle seguenti penali:

- a) mancata comunicazione di variazioni relative all'autorizzazione all'esercizio al trasporto ed all'accreditamento: € 1.000;
- b) interruzione operatività per turno intero: € 1.000;
- c) interruzione operatività del mezzo > di 1H: € 500,00;
- d) mancata sostituzione del mezzo in caso di fermo: € 1.000;
- e) inosservanza delle indicazioni, procedure, protocolli e disposizioni del SUEM 118: € 1.000;
- f) mezzo con carenze igieniche o manutentive: € 500;
- g) incompleta dotazione di apparecchiature e presidi: € 500;
- h) orari di lavoro difformi da quanto indicato nella relazione tecnica e nella convenzione: € 1.000;
- i) impossibilità di esecuzione dell'intervento: € 1.500;
- j) mancata tempestiva comunicazione alla Centrale Operativa SUEM 118 dell'impossibilità ad effettuare il soccorso: € 500;
- k) mancata applicazione della normativa sulla privacy: € 1.000;
- l) schede di soccorso non compilate: € 100 a scheda;

Le penali, eventualmente applicate dalla U.O.C. Affari Legali e comunicate alla U.O.C. GREF, saranno sottratte dagli importi dovuti dall'Azienda a titolo di rimborso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonerano in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 19 – Cause di risoluzione della convenzione

Sono causa di risoluzione della convenzione:

- 1. l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di cui al D.Lgs. n.159/2011;
- 2. la perdita dei requisiti richiesti in fase di partecipazione alla selezione;
- 3. l'accertamento della non veridicità dei dati dichiarati;
- 4. l'utilizzo di personale privo dei requisiti e delle caratteristiche richieste;
- 5. il mancato rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento regionale;
- 6. la richiesta di compensi all'utente per le prestazioni erogate;
- 7. la cessione della convenzione;
- 8. un ammontare delle penali applicate superiori al 10% dell'importo contrattuale.

Articolo 20 – Clausole risolutive espresse

Si convengono e stipulano le seguenti clausole risolutive espresse ex art. 1456 del Codice civile.

Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora le obbligazioni non siano adempiute o le prestazioni non siano adempiute dall'Associazione con le modalità convenute:

Le obbligazioni che devono essere eseguite a pena di risoluzione sono per l'Associazione:

La presente clausola è parte integrante della presente convenzione.

Articolo 21 - Verifiche e controllo della qualità della prestazione

L'Azienda effettuerà in qualsiasi momento i controlli sulla esecuzione del servizio, al fine di verificarne la qualità.

L'Associazione presterà la dovuta collaborazione per garantire le verifiche ed i controlli e fornirà informazioni e documentazione ove richieste.

Articolo 22- Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso......

Articolo 23- Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore è informato delle modalità e delle finalità del trattamento dei suoi dati.

Articolo 24 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie fra l'Azienda e l'Associazione relative all'esecuzione della Convenzione sono rinviate alla competenza della Autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Crotone.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato si rinvia al D. Lgs. n. 117/2017, alla L. n. 241/90, al Codice Civile, al Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti privati che svolgono attività di trasporto sanitario, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lettera s) della Legge Regionale 18 luglio 2008, n. 24, adottato con DCA n. 141 del 27.06.2018 della Regione Calabria.

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Per L'Associazione

Al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone protocollo@pec.asp.crotone.it

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA IN FORMA CONTINUATIVA (Deliberazione del Commissario Straordinario n. del) – **domanda di partecipazione**.

Il/la sottoscritto/a	
nato/a ilaa	
residente in	, prov
	_nC.F
in qualità di:	
□ legale rappresentante □ procuratore (alleg	gare atto di procura)
dell'Associazione di Volontariato (indicare esa	atta ragione sociale)
con sede legale in	cap
via	nn
tel	(indicare anche
cellulare) C.F	P.IVA
indirizzo di posta elettronica certificata (PE	EC)
e sede amministrativa (operativa) in	cap
via	nn
tel, fax	mail
 quale Associazione singola 	
ovvero	
□ come componente capofila-mandataria costituita con le seguenti Associazioni:	dell'Associazione Temporanea di Scopo, già

	Denominazione/ragione sociale	Codice fiscale	Sede legale
1			
2			
3			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

in nome e per conto della Associazione / Associazione Temporanea di Scopo suindicata, sotto la propria responsabilità:

- -consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali richiamate dagli artt.46-47 e 76del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di rilascio di dichiarazioni falsee/o mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
- -consapevole che qualora fosse accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Associazione da luirappresentata verrà esclusa dalla procedura di convenzionamento;
- consapevole che qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertatadopo l'avvio del servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla ASP di Crotone, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
- informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 30.6.03 n.196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

CHIEDE

- di partecipare alla procedura selettiva in oggetto, per la postazione di	
, e a tal fine	

DICHIARA

1) di essere in possesso dei requisiti per il convenzionamento di cui all'art. 2

dell'Avviso di selezione:
 - è un ente privo di finalità di lucro; - è iscritta da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dal;
- di impegnarsi a garantire il servizio h24;
- di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie;
oppure
- di aver presentato istanza di autorizzazione alla Regione Calabria prot. n del;
 di essere in possesso dei requisiti di moralità ed onorabilità, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 2382 cod. civ., con la precisazione che detti requisiti sono posseduti da coloro che esercitano cariche di Amministratore / legale rappresentante dell'Associazione; di non essere stata destinataria in precedenza di provvedimenti di risoluzione della convenzione per il servizio di 118, adottati dalla ASP di Crotone o da altre strutture pubbliche, per grave inadempimento degli obblighi contrattuali; di impegnarsi a non impiegare in attività di volontariato il personale con rapporto di lavoro didipendenza e di avvalersi di personale retribuito negli stretti limiti necessari al suo funzionamento; di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente; che i propri aderenti sono assicurati secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 117/2017;
- di essere in possesso di Codice Etico ovvero documentazione equipollente;
 che i requisiti di cui sopra, in caso di partecipazione a mezzo di Associazione Temporanea di Scopo, sono posseduti da tutte le Associazioni facenti parte dell'A.T.S.;
- che il legale rappresentante dell'istante Associazione ovvero di tutte le Associazioni in A.T.S. (già costituita o da costituire), non ha riportato condanne definitive o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena ai sensidell'art.444 c.p.p., per i reati di cui all'art.94 del D.lgs. n.36/2023 né risulta pendente nei suoi riguardi né ha riportato provvedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione ovvero non ricorre una delle cause ostative previste dal D.lgs. 6.9.2011 n.159(normativa "antimafia");
- che l'Associazione è: proprietaria; locataria; possiede comunque la disponibilità giuridica delle ambulanze (principale e sostitutiva) di cui all'allegato "Elenco dei mezzi di soccorso", da adibire al servizio in questione e che le stesse sono munite delle necessarie autorizzazioni sanitarie
ovvero
di aver presentato istanza di autorizzazione/accreditamento alla Regione Calabria prot. n del;

- che il servizio verrà espletato con il personale (volontario/dipendente) di cui agli allegati "Elenco delle unità di personale volontario da adibire al soccorso" ed "Elenco

3

delle unità dipersonale dipendente", fermo restando l'obbligo di non utilizzare per il servizio personale dipendente in misura superiore al 50% del numero dei volontari;

- di assumere la qualità o di aver provveduto alla nomina del "Responsabile esterno del trattamento dei dati – Flussi informativi, privacy e riservatezza;
- di non avvalersi per l'espletamento del servizio di personale (volontario/dipendente ovvero collaboratori/consulenti) già in servizio negli ultimi tre anni presso la ASP, in violazione delle disposizioni di cui all'art.53, co.16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- che la proposta tecnico-organizzativa del servizio da rendere è quella di cui all'allegata "Relazione Tecnica dei servizi offerti", e relative informazioni/dichiarazioni/documenti alla stessa acclusi;
- 2) di fornire disponibilità ad espletare i seguenti servizi (barrare anche più voci):
 - trasporto sanitario di emergenza/urgenza, reso in forma continuativa, accettandone in maniera espressa ed incondizionata le correlate condizioni, tipologie di rimborso e relativi importi massimi (tetti), come previsto nell'Avviso di selezione;
 - trasporto estemporaneo;
- 3) di essere consapevole che con la partecipazione alla procedura si intendono accettate, senza condizioni e riserve alcune, tutte le clausole e tutte le condizioni contenute nell'Avviso Pubblico;
- 4) di obbligarsi, nell'ipotesi di dichiarazione di impegno alla costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), a produrre inderogabilmente all'atto della stipula della convenzione e/o comunque nel termine precedente l'atto formale (pubblico) di costituzione dell'A.T.S., pena la esclusione/revoca dell'affidamento;
- 5) di obbligarsi, in caso di affidamento del servizio, a produrre la documentazione di disponibilità giuridica del mezzo entro gg.30 dalla sottoscrizione della convenzione, che sarà sottoposta, pertanto, a condizione risolutiva dei relativi effetti, ai sensi di quanto previsto dall'art.1353 cod. civ.;
- 6) di impegnarsi ad espletare il servizio nel rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 12 dell'Avviso, ivi comprese le disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione del servizio;
- 7) di aver preso visione e, comunque, di essere a conoscenza dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi;
- 8) di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi in materia di tutela della sicurezza del personale sul posto di lavoro e che, in caso di aggiudicazione, durante l'esecuzione del servizio, sarà ottemperato agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;
- 9) di impegnarsi ad adempiere in favore dei propri associati volontari a tutti gli obblighi, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di

assicurazioni sociali e di sicurezza sul lavoro;

- 10) di impegnarsi a fornire tutta la documentazione richiesta dalla ASP, nonché quelle previste per legge, pena decadenza dall'affidamento;
- 11) di aver sottoscritto le necessarie polizze di copertura assicurativa del personale volontario/automezzi/R.C.T., giusto elenco allegato;

12) che il	CCNL applicat	o al personale	dipendente è il seguente:
			;
rimbo			ncario sul quale dovranno transitare tutti i ione è il seguente: c/c/b n,
	•	,	. IBAN;
14) che le	e persone auto	rizzate ad oper	are su detto conto sono:
			, nato a
		, il	, C.F
		i	
			, nato a
		, il	, nato a , C.F

- 15) di impegnarsi a produrre, prima della stipula della convenzione, l'autorizzazione regionale perl'esercizio dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, prevista dal DCA n. 141 del 27.06.2018 della Regione Calabria;
- 16) di essere consapevole che la ASP potrà espletare controlli e verifiche sul possesso delle autorizzazioni sanitarie e sulle rendicontazioni dei costi, in particolare sui rimborsi spese dei volontari/dipendenti e relativi giustificativi, ivi compresa la residenza effettiva dei volontari;
- 17) di autorizzare la ASP ad inoltrare ogni comunicazione successiva all'indirizzo PEC indicato ovvero all'indirizzo comunicato con la presente istanza, obbligandosi altresì a comunicare allaASP successive ed eventuali variazioni;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30.6.2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambitodel procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, in conformità al predetto D.lgs. n. 196/2003;
- 19) di autorizzare sin d'ora la ASP, qualora un partecipante alla selezione eserciti, ai sensi della L. 7.8.1990 n.241, la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla selezione;

come da elenco in calce alla pres	•	tecipazione, n. ₋	, allegati,
Letto, confermato e sottoscritto in		, addì/_	/
	(firma del legale r	appresentante	/ procuratore)

Elenco allegati (barrare caselle interessate):

 copia documento riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità: all n. 	. _;
□ copia della (eventuale) procura notarile del dichiarante: all. n;	
□"Elenco mezzi di soccorso", contenente le indicazioni, le informazioni ed i documenti di cui al paragrafo 4 dell'Avviso: all. n; □ "Elenco delle unità di personale volontario da adibire al soccorso", contenente	le
indicazioni, le informazioni ed i documenti di cui al paragrafo 4 dell'Avviso: a n;	111.
"Elenco delle unità di personale dipendente" che si propone per lo svolgimen del servizio oggetto di convenzione, in misura comunque non superiore al 50% o numero dei volontari, contenente le indicazioni, le informazioni ed i documenti di cal paragrafo 4 dell'Avviso: all. n.	lel
"Flussi informativi, privacy e riservatezza - Atto di nomina Responsabile esteri	no
del trattamento dei dati personali": all. n. ;	
"Relazione Tecnica dei servizi offerti", contenente le indicazioni, le informazio	ni
ed i documenti di cui al paragrafo 4 dell'Avviso: all. n. ;	
n. contratti di lavoro dipendente: all. n. ;	
fotocopie libretto di circolazione degli automezzi proposti: all. n. ;	
copia autorizzazione sanitaria: all. n. ;	
elenco polizze assicurative stipulate: all. n. ;	
(all. n.);	
(all. n.);	
[all. n.);	
(all. n.);	